

20464 / 18



ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. - ESSENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 12735/2016

Cron. 20664

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 06/04/2018
- Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 12735-2016 proposto da:

AUTOGRILL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA SERRANI giusta delega in atti;

2018

1524

- *ricorrente* -

**contro**

[Empty box], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato

MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentata e difesa  
dall'avvocato SILVIA PAOLANTONI giusta delega in  
atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 443/2016 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 1377/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/04/2018 dal Consigliere Dott.  
GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SERRANI TIZIANA;

udito l'Avvocato PAOLANTONI SILVIA.





### Fatti di causa

1. Con la sentenza n. 443/2016 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia n. 296/2015 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale del 31.3/1.4 2015 con cui era stato accolto il ricorso di  la quale aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatole in data 9.7.2014, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991, con condanna dell'Autogrill spa alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

2. A fondamento del *decisum* la Corte territoriale ha rilevato che:

- 1) il giudice dell'opposizione aveva errato nell'interpretare il criterio di selezione dei licenziandi rappresentato dai carichi di famiglia come equivalente ai carichi risultanti dalla dichiarazione IRPEF e, di conseguenza, nel valutare legittimo il recesso sul presupposto del rispetto del criterio medesimo da parte della società per una pluralità di ragioni costituite: a) dall'assenza di un qualsiasi cenno, nel testo di legge, sotto il profilo letterale, che autorizzasse tale interpretazione; b) dalla ratio del criterio che era quello di dare valore alla condizione economica della famiglia rappresentato dall'indice del peso derivante dal numero dei componenti; c) nel caso in esame, dal fatto che anche sotto il profilo fiscale le due figlie minori della lavoratrice risultavano a carico del 50% e che di tale circostanza il datore di lavoro ne aveva avuto conoscenza;
- 2) ogni altra questione *sull'aliunde perceptum e percipiendum* era conseguentemente assorbita.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Autogrill spa affidato a quattro motivi.

4. Ha resistito con controricorso

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.



### **Ragioni della decisione**

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 della legge n. 223/1991 (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc), per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che il criterio dei carichi di famiglia di cui al citato articolo 5 dovesse essere interpretato nel senso di componenti il nucleo familiare e per avere erroneamente ritenuto che la società fosse a conoscenza dei carichi di famiglia, come sopra evidenziati.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 223/1991 (art. 360 n. 3 cpc), per avere erroneamente ritenuto i giudici di seconde cure che, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge n. 223/1991, potesse essere sufficiente ad integrare l'attuale conoscenza dei carichi di famiglia del lavoratore il solo evento della nascita dei figli minori e fosse irrilevante l'inesistenza di una comunicazione *ad hoc* del lavoratore.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc), per essere stati ignorati dalla Corte territoriale i seguenti fatti che, se esaminati, avrebbero determinato il rigetto del ricorso: a) era mancata una comunicazione ad hoc circa l'esistenza dei familiari a carico; b) i carichi di famiglia non si rinvenivano da alcun documento in atti (Cud o buste paga); c) le due figlie minori della  erano nate rispettivamente 11 e 7 anni prima del procedimento di licenziamento collettivo per cui è causa; d) Autogrill spa non era stata informata del fatto che le due figlie minori fossero anche fiscalmente a suo carico, nella misura del 50% con il marito: circostanza che era emersa solo nel giudizio in corso per la prima volta.





5. Con il quarto motivo la società si duole della violazione dell'art. 115 cpc, della nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 cpc), con conseguente *error in procedendo*, poiché da un fatto noto (la fruizione del congedo parentale in occasione della nascita delle figlie, avvenute 7 e 11 anni prima) illegittimamente la Corte territoriale aveva desunto un fatto ignoto (l'attuale appartenenza delle figlie al nucleo familiare della  e l'essere le minori fiscalmente a carico della madre al 50%) che al primo non risultava ricollegabile né con nesso di causalità necessaria né avuto riguardo al concetto di notorio applicabile.

6. Il primo ed il secondo motivo, per connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.

7. Essi sono infondati.

8. L'art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, allorquando fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, richiama il criterio previsto dall'accordo interconfederale del 1965 avente ad oggetto "*la situazione economica*" del lavoratore interessato dalla procedura di mobilità.

9. Sebbene le due locuzioni possano apparire diverse, tuttavia sia l'accordo interconfederale che la disposizione della legge attribuisce a tale criterio il compito di individuare i lavoratori meno deboli socialmente.

10. Lo scopo della norma è, quindi, quello di ~~di~~ avere riguardo alla situazione economica effettiva della situazione familiare dei singoli lavoratori che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale che potrebbe risultare anche riduttiva. μ

11. Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, ne deriva che il riferimento ai "*carichi di famiglia*" debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a μ



carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi (cfr. in termini Cass. n. 2113/2016).

12. Se dunque questa è la *ratio* della norma, un comportamento improntato a correttezza e buona fede del datore di lavoro impone che, se è a conoscenza in modo ufficiale della reale situazione economica familiare del dipendente, deve tenere conto di quest'ultima anche a prescindere da una espressa comunicazione *ad hoc* del lavoratore.

13. Con ciò non si vuole affermare che il datore di lavoro debba a tal fine espletare particolari indagini, che del resto non disponendo di poteri autoritativi neppure gli sarebbero consentite, ma quando le circostanze rilevanti risultano in qualche modo ufficiali, come per esempio la nascita dei figli per avere concesso i periodi di astensione obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la documentazione e a considerare dette circostanze in sede di criteri di scelta, soprattutto in mancanza di una comunicazione *ad hoc* (come nel caso di specie) da cui eventualmente presumere la rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare.

14. Il terzo motivo è anche esso infondato perché i fatti in esso dedotti sono stati valutati dalla Corte territoriale e, comunque, non si dimostravano decisivi nel senso che essi in ogni caso non sono idonei, per quanto sopra detto, a determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 23238/2017).

15. Il quarto motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

16. E' inammissibile perché la violazione dell'art. 115 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia



disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazioni (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Ipotesi queste non ravvisabili nel caso in esame.

17. E' infondato perché, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice di merito, rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa la idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

18. Nel caso in esame, l'esistenza di carichi di famiglia, sotto un profilo economico (aspetto rilevante nella presente controversia) e non fiscale, è stata desunta all'esito di un ragionamento presuntivo che appare logico e immune da censure, fondato poi su fatti storici ben precisi (esistenza delle figlie e fruizione della astensione obbligatoria).

19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

20. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1





quater, del DPR n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2018

Il Consigliere est.

Dr. Guglielmo Cinque

*Guglielmo Cinque*

Il Presidente

Dr. Giuseppe Bronzini

*Giuseppe Bronzini*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
*Donatella Coletta*  
Depositato in Cancelleria



oggi, ... - 2 AGO. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

*Donatella Coletta*